

FAQ - SCHEDE AEDEI

1. I sopralluoghi per il rilievo del danno e dell'impatto a seguito della frana del 26 novembre avverranno a tappeto in tutta la zona rossa?

La ricognizione sarà effettuata su tutti gli edifici ricadenti nelle zone del Comune di Casamicciola Terme, identificate dalle lettere A, B e D come indicato nella relazione del Soggetto Attuatore di cui al comma 1 dell'OCDPC n. 951, "Prima definizione della pericolosità del territorio del comune di Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022" del 23 dicembre 2022, e "Addendum" del 28 dicembre 2022. Per eventuali fabbricati che si trovano al di fuori delle zone A, B e D del Comune di Casamicciola Terme nonché per quelli ubicati negli altri Comuni dell'isola, ma comunque interessati dagli eventi catastrofici del 26 novembre 2022, la scheda AeDEI sarà redatta solo su richiesta dei cittadini che dovranno far pervenire le loro istanze entro e non oltre il termine del 20 marzo 2023, come disciplinato dall'Ordinanza n.7 del 24 febbraio 2023, Art.2. Comma 1.

2. I proprietari delle abitazioni possono avere una copia compilata della scheda AeDEI?

La squadra di rilievo consegnerà le schede presso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Tutti coloro, aventi titolo, che desiderano o necessitano di una copia della scheda, potranno farne richiesta presso lo stesso C.O.C.

3. I proprietari degli immobili potranno ricevere le risultanze della scheda contestualmente al termine dei sopralluoghi?

Conclusi i sopralluoghi, sarà il Sindaco o un suo delegato, in qualità di Autorità di protezione civile locale, a comunicarne gli esiti ai diretti interessati, compresi gli eventuali provvedimenti di competenza.

4. I sopralluoghi porteranno ad una ridefinizione della zonizzazione?

In questa prima fase i sopralluoghi sono rivolti soltanto a definire l'utilizzabilità o meno degli edifici, con riferimento al contesto direttamente circostante l'edificio stesso, senza riferimento alle condizioni di rischio residuo della macroarea, oggetto di separata valutazione non di competenza del rilievo in questione. Rimangono, dunque, inalterate le misure non strutturali della pianificazione di protezione civile. Qualora, nel tempo venissero realizzati interventi

locali od areali tali da variare il rischio residuo, sarà possibile giungere ad una rimodulazione della zonizzazione.

5. Le aziende che hanno subito danni di oltre 20.000 euro potranno far partire i lavori di ripristino, presentando solo il modello C1 o dovranno aspettare i tecnici della protezione civile per un nuovo sopralluogo di verifica danni completo di compilazione scheda AeDEI?

Il modello C1 può essere compilato secondo procedure che prescindono dall'esecuzione della scheda AeDEI sull'immobile in questione.

6. Quando saranno effettuati i sopralluoghi?

Il cronoprogramma delle attività di rilievo del danno e dell'impatto viene definito dalla Struttura Commissariale, con il supporto del Comune di Casamicciola Terme. E lo stesso Comune di Casamicciola è tenuto ad informare i cittadini aventi titolo circa le date e gli orari dei sopralluoghi programmati, promuovendo a tal fine ogni iniziativa di informazione e pubblicità e favorendo forme di partecipazione anche per mezzo dei Comitati e delle Associazioni di cittadini. Le attività connesse ai rilievi avranno inizio il 27 febbraio 2023 e si concluderanno entro il 31 marzo 2023, come disciplinato dell'Ordinanza n.7 del 24 febbraio 2023, Art.2, Commi 3 e 4.

7. Chi deve partecipare da parte della cittadinanza?

Il proprietario o un suo delegato per consentire l'accesso ai luoghi oggetto di sopralluogo da parte della squadra.

8. È obbligatoria la presenza di un perito?

Come disciplinato dall'Ordinanza n.7 del 24 febbraio 2023, Art.3, Comma 1, le squadre sono formate da tecnici esperti del rilievo del danno coadiuvate da un geologo o un geotecnico, pertanto, non è necessaria la presenza di un perito di parte.

9. A che cosa serviranno le schede?

Le schede hanno lo scopo di valutare l'utilizzabilità o meno dell'edificio. La squadra ha il compito, con riferimento all'edificio ed alla sua area direttamente circostante, di definire se l'edificio abbia o meno subito un danno tale da determinare una variazione significativa delle condizioni strutturali, funzionali e igienico-sanitarie rispetto alle condizioni di sicurezza pre-

evento. La compilazione della scheda non costituisce una verifica sismica o strutturale ai sensi delle norme tecniche vigenti, anche con riguardo agli aspetti idrogeologici, né sostituisce gli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, come disciplinato dalla normativa vigente in materia. Per il dettaglio degli esiti, è possibile consultare l'allegato all'Ordinanza 7 del 24 febbraio 2023.

10. Come si potranno consultare le schede da parte della cittadinanza?

Gli aventi titolo potranno farne richiesta presso il C.O.C. di competenza.

11. È possibile contestarle o modificarle?

Qualora si tratti di una modifica formale (correzione indirizzo, numero civico, particella catastale, etc.) è possibile richiederla direttamente al C.O.C. che, dopo il controllo della correttezza della richiesta, provvederà a comunicarla alla struttura commissariale per la correzione dei dati. Qualora fosse contestato l'esito del sopralluogo è necessario richiedere al C.O.C. la ripetizione motivata del sopralluogo stesso, giustificando tale richiesta con un'annessa perizia tecnica. Il C.O.C., in accordo con la struttura commissariale, deciderà sull'accoglimento della richiesta e sulla eventuale predisposizione di un nuovo sopralluogo.

12. Cosa succede se non sono presenti i proprietari durante il sopralluogo?

È necessario solo che sia presente un delegato dei proprietari per consentire l'accesso ai luoghi da parte della squadra incaricata dell'esecuzione del sopralluogo.